

**AUMENTATO DALL'1.1.2023 A € 5.000
IL LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONTANTI**

A decorrere dall'1.1.2023 il Legislatore ha previsto l'aumento da € 1.000 a € 5.000 della soglia per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o valuta estera (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 44/2022 e 2/2023). La predetta riduzione non è applicabile alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (cambiavalute) e di conseguenza è loro applicabile la soglia di € 3.000. Con la presente circolare, predisposta anche con il supporto di materiale edito da SEAC, si forniscono informazioni sull'argomento in oggetto.

Nell'ambito della Finanziaria 2023, a decorrere dall'1.1.2023, il Legislatore ha previsto l'aumento a € 5.000 (€ 2.000 fino al 31.12.2022) del limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore.

Limite uso denaro contante	
fino al 25.12.2002	€ 10.329,14
dal 26.12.2002 al 29.4.2008	€ 12.500
dal 30.4.2008 al 24.6.2008	€ 5.000
dal 25.6.2008 al 30.5.2010	€ 12.500
dal 31.5.2010 al 12.8.2011	€ 5.000
dal 13.8.2011 al 5.12.2011	€ 2.500
dal 6.12.2011 al 31.12.2015	€ 1.000
dall'1.1.2016 al 30.6.2020	€ 3.000
dall'1.7.2020 al 31.12.2022	€ 2.000
dall'1.1.2023	€ 5.000 (anziché 1.000)

Il predetto aumento non è applicabile alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (cambiavalute iscritti nell'apposito Registro), per i quali è confermata la soglia di € 3.000. Il Legislatore non ha previsto la rimodulazione del minimo edittale delle sanzioni per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite, che risultano pertanto pari al minimo edittale di € 1.000.

UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

A seguito della modifica in esame dall'1.1.2023 non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, in un'unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 5.000. Il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi interessa non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche (ad esempio, trasferimenti tra due società, tra un socio e la società, tra una società controllata e la controllante, tra il legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale ed una società nelle quali il titolare ed il rappresentante legale coincidono, per acquisti / vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento di dividendi). La limitazione riguarda "complessivamente" il valore oggetto di trasferimento e si applica anche ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati, quale ne sia la causa / titolo (il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale / accordi contrattuali). Non costituisce violazione il trasferimento che, considerato complessivamente, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, che configurano operazioni distinte e differenziate (ad esempio: singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini, una pluralità di distinti pagamenti connaturata all'operazione stessa ovvero a seguito di un preventivo accordo tra le parti).

TRACCIABILITÀ TRASFERIMENTI PARI / SUPERIORI A € 5.000

I trasferimenti di importo pari / superiore a € 5.000, vanno effettuati tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.). Il MEF ha chiarito che:

- la limitazione all'utilizzo del contante / titoli al portatore è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una specifica soglia, "canalizzando" tali flussi presso i predetti intermediari abilitati e prescinde dalla natura lecita / illecita del trasferimento, non rilevando il motivo che ha determinato il trasferimento dei valori, trattandosi infatti di un illecito "oggettivo";
- è possibile prelevare / versare in contante dal proprio c/c, poiché tale operazione non configura un trasferimento tra soggetti diversi, in quanto il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia prevista e, in particolare, il prelievo / versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, rappresenta un elemento di sospetto che potrebbe far "scattare" una segnalazione all'UIF da parte della banca;
- è possibile effettuare un pagamento di importo superiore a € 5.000 in contanti / assegni, purché il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € 5.000 oppure, oltre tale limite, il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili;
- a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene di importo superiore a € 5.000 è possibile accettare il versamento a titolo di caparra purché il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € 5.000, oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili;
- non configura cumulo e pertanto non costituisce violazione il pagamento di una fattura unica di ammontare complessivo pari o superiore a € 5.000, mediante l'emissione di più assegni bancari, ciascuno di ammontare inferiore al limite.

UTILIZZO ASSEGNI / LIBRETTI DI DEPOSITO / "MONEY TRANSFER"

La disciplina relativa all'utilizzo degli assegni / libretti di deposito / "Money transfer" non ha subito modifiche e pertanto la stessa è così sintetizzabile.

Assegni	Le banche e le Poste sono tenute a rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari. Gli assegni e vaglia trasferibili possono essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 1.000. Inoltre, è sempre necessario indicare il nome / ragione sociale del beneficiario: • sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); • sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (indipendentemente dall'importo).
Libretti deposito	I libretti di deposito bancari / postali possono essere emessi soltanto in forma nominativa (è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari / postali al portatore).
"Money transfer"	Una particolare modalità di trasferimento di denaro da / verso l'estero (sovente Stati extraUE) è rappresentata dalle "rimesse di denaro" tramite i c.d. "Money transfer". Per il servizio in esame è stato confermato il limite pari a € 1.000

REGIME SANZIONATORIO

Come sopra accennato, non è stato rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che per le violazioni commesse a decorrere dall'1.1.2022 il minimo è pari a € 1.000.

Violazione	Sanzione
Utilizzo contante e titoli al portatore (*)	• Da € 1.000 a € 50.000; • • da € 5.000 a € 250.000 per importi superiori a € 250.000.
Comunicazione infrazioni uso del contante	• Da € 3.000 a € 15.000.

(*) La sanzione è applicabile non solo al soggetto che effettua il trasferimento ma anche al soggetto che riceve la somma in contanti.

DEROGA UTILIZZO CONTANTE PER TURISTI UE / EXTRAUE

È prevista una deroga alla limitazione all'uso del contante per gli acquisti:

- effettuati presso commercianti al minuto e soggetti assimilati / agenzie di viaggio e turismo;
- da parte di turisti con cittadinanza extraUE / UE / SEE, non residenti in Italia. Per le predette operazioni l'utilizzo del contante (dal 2019) risulta possibile fino a € 14.999,99. La disciplina in esame interessa esclusivamente le operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati (UE / extraUE / SEE), non riguarda quindi le operazioni con soggetti passivi, per le quali permane il limite ordinario (ora pari a € 5.000) per la regolazione in contanti.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna